



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

pec: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 27

Del 08 GIU. 2017

INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

(art. 31 DPR 380/01 -recepito dalla L.R. n. 16/2016)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

Che con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 1291 del 02/02/2017, l'avv. Clara Staiti, in conto e per nome della sig.ra Santa Arlotta, chiedeva di verificare se i fabbricati ubicati in via Arabite, nei terreni confinanti con quelli della sua assistita, sono destinati a civile abitazione e se tali abitazioni sono in regola dal punto di vista igienico-sanitario.

Che a seguito alla predetta nota, lo scrivente ha disposto un sopralluogo al quale è stata invitata a partecipare l'ASP e la Polizia Municipale, pertanto, in data 23/03/2017 si sono recati presso i luoghi segnalati:

- Il Geom. Antonino Gumina per conto dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Il dott. Giuseppe Pipitò (Ufficiale Sanitario) ed il dott. Salvatore Minissale per conto dell'ASP;
- Il Sig. Truglio Carmelo Agente di PM e la Sig.ra Lamancusa Carmela vice comandante di PM..

Che al sopralluogo era inoltre presente il geom. Francesco Pagana, tecnico di fiducia dei fratelli Pagana proprietari dei terreni oggetto della segnalazione;

Che i terreni in oggetto, identificati in Catasto al fg. 19 part.lla 1663-1667 e 1664 -1662, sono ubicati a monte della strada rotabile comunale Cannavarie - Arabite e sono di proprietà, rispettivamente dei coniugi Pagana Giuseppe e Rossello Carmela e dei coniugi Pagana Gaetano e D'Assisi Rita Felice;

Che per quanto concerne l'aspetto igienico dalla relazione del Dott. Giuseppe Pipitò del 12/04/2017, prot. n. 425/u.c.i.p si evince che non sono stati rilevati inconvenienti igienico sanitari;

Che per quanto riguarda l'aspetto edilizio dal rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Urbana prot. n. 4262 del 10.04.2017 si evince che, in C/da Arabite sul mappale n. 1663 del foglio di mappa n. 19, da parte dei coniugi sigg. **Giuseppe PAGANA e Carmela ROSSELLO**, nella qualità di proprietari dell'immobile, sono state eseguite le seguenti opere:

- Realizzazione di un manufatto in muratura con copertura in eternit destinato a ricovero di animali;
- Costruzione di un fabbricato in cemento armato che si sviluppa su due piani, di cui uno interrato per un solo lato, ed uno totalmente fuori terra, tra di loro collegati da una scala interna in ferro - distante dalla strada comunale Cannavari/Arabite da mt. 2,30 a mt. 2,50;
- Realizzazione, sul lato est del fabbricato, di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera grecata;

- Realizzazione, sul lato nord del fabbricato, di una struttura precaria in ferro, tipo pergola, non coperta, innestata nel fabbricato ed affogata sul muro di contenimento insistente sulla strada comunale con sopraelevazione dello stesso muro comunale;

- Sul lato nord del fabbricato, è stata realizzata un'altra tettoia, aperta da due lati, con struttura portante in ferro e copertura in lamiera grecata.

Che dalla verifica della documentazione presente negli archivi di questo ufficio tecnico si è riscontrata la presenza di una Autorizzazione Edilizia, la n. 22/97 del 10/04/1997, rilasciata a favore dei coniugi Pagana Giuseppe e Rossello Carmela per la costruzione di un magazzino da adibire a deposito di attrezzi agricoli, come da progetto redatto dal geom. Massimo Franco.

Che il fabbricato, autorizzato come sopra detto, doveva svilupparsi su un solo piano avente struttura portante in c.a., ed interrato per un solo lato composto da un unico vano avente superficie lorda di mq 12,00 (3,00 x 4,00), la copertura ad una falda con struttura in legno e manto di tegole tipo coppo siciliano.

Che l'Autorizzazione Edilizia n. 22/97 di cui sopra è corredata dal nulla osta del Genio Civile prot. n.17.994 del 13/08/97 e da parere favorevole dell'ufficiale sanitario, emesso in data 04/04/1997 e recante la prescrizione che, il locale in oggetto, mancando il servizio igienico, venga utilizzato esclusivamente come deposito di attrezzi agricoli .

Che agli atti è inoltre presente la comunicazione di inizio lavori in data 01/09/1997 ma non è stata riscontrata la presenza di comunicazione di fine lavori.

Che la distanza dal confine della strada comunale Cannavarie - Arabite era prevista, come per legge, in mt. 5,00.

Che al tempo del rilascio di detta autorizzazione l'opera ricadeva in zona " E " Agricola, dell'allora P.R.G. comunale;

Che oggi l'area sulla quale insiste il fabbricato di che trattasi e gli annessi manufatti ricade:

- nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.-Variante Generale) approvato con D.D.G. n. 883/D.R.U. del 19/11/2010 in zona " E4 " Tutela corsi d'acqua" ed in zona destinata a " Viabilità di progetto ";

- interamente in area sottoposta al Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 in quanto ricadente nella fascia di rispetto di ml. 150 dall'argine del " Torrente Timeto ".

Visto:

- il vigente Piano Regolatore Generale con annesse norme tecniche di attuazione e relativo regolamento edilizio;

- la Legge Regionale n. 37/1985;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- la legge regionale n. 16 del 10/08/2016;

Constatato che, in relazione all'attività di accertamento eseguita come sopra esposta, il fabbricato e gli annessi manufatti, sono da considerarsi realizzati in assenza di titolo abilitativo edilizio, pertanto, sono da ritenersi totalmente abusivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del DPR n. 380/2001;

Ritenuto che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle norme urbanistico-edilizie, si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;

Tutto ciò premesso,

INGIUNGE

Ai coniugi PAGANA Giuseppe nato a San Piero Patti il 10.08.1953 e ROSSELLO Carmela nata a San Piero Patti il 24.05.1958 entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17, di DEMOLIRE, a proprie cure e spese, le opere come nella premessa individuate e descritte e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro giorni 90 (novanta), dalla notifica della presente.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 31 comma 3 e 4, in caso di inottemperanza entro il termine assegnato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,

alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, saranno gratuitamente acquisite al patrimonio del comune.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, le opere abusive acquisite sono demolite con ordinanza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a spese del responsabile dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Che constatata l'inottemperanza, sarà adottato provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

DISPONE

1) La notifica della presente ordinanza ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati:

Proprietari committenti e responsabili dell'abuso:

Pagana Giuseppe e Rossello Carmela- via Roma n. 17..... – SAN PIERO PATTI;

2) Che il Corpo di Polizia Municipale provveda a segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza.

La trasmissione della presente anche agli Uffici Istituzionali ed agli Enti che, per legge, debbono intervenire, qui di seguito elencati:

- Segretario Comunale SEDE;
- Comando di Polizia Municipale SEDE;
- Alla Procura della Repubblica, Via Molino Croce - PATTI (ME) - Con allegato verbale di accertamento del 10/04/2017.
- Ufficio del Genio Civile - Via dei Mille, 272 MESSINA- Con allegato verbale di accertamento del 10/04/2017. pec: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
- Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina - viale Boccetta, 38, 98100 MESSINA – Pec: soprime@certmail.regione.sicilia.it
- Comandante la Stazione dei Carabinieri di SAN PIERO PATTI .-
- Al Responsabile Albo Pretorio per la pubblicazione all'Albo.

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonchè accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1°, dell'art. 193 del D.L.vo n° 152/2006.

L'eventuale smaltimento di manufatti in "eternit" dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in ordine allo smaltimento di rifiuti di amianto (D.P.R. n° 277/91 - Legge n° 257/92 e s.m.i.).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo Furnari

